



COMUNE DI ARCORE

Provincia di Monza e Brianza

ICI 2010

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge n. 93/2008 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126;

Vista la Risoluzione n. 1/DF del 04/03/2009;

INFORMA CHE PER L'ANNO 2010 L'ICI È ESCLUSA

- Per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, cat. C/2 ,C/6 e C/7 (box, posto auto, cantina, soffitta) anche se registrati separatamente in catasto, a condizione che siano nello stesso stabile e/o nello stesso complesso immobiliare dell'abitazione principale, senza limitazione di numero;
- Per gli immobili assimilati all'abitazione principale:
 - abitazioni e loro pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti fino al III grado, residenti;
 - abitazioni di residenza di soci di cooperative edilizie adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP;
 - abitazioni di proprietà di disabili e/o anziani ricoverati o residenti in case di cura o riposo, non concesse in affitto.

PER L'ANNO 2010 SONO SOGGETTE ALL'ICI:

- abitazioni principali e relative pertinenze, accatastate in cat. A/1, A/8, A/9 (abitazioni di lusso, ville e castelli);
- abitazioni e relative pertinenze concesse dal proprietario in comodato gratuito al coniuge, anche se legalmente separato, residente (Risoluzione 1/DF del 04/03/2009);
- tutte le altre unità immobiliari.

ALIQUOTE ICI ANNO 2010 - INVARIATE RISPETTO AL 2009

○ **4,7 PER MILLE:**

- **ABITAZIONI PRINCIPALI ACCATASTATE IN CATEGORIA A/1, A/8, A/9 (ABITAZIONI DI LUSSO, VILLE E CASTELLI) E LORO PERTINENZE:**

Sono considerate pertinenze i box, le cantine, le soffitte, i posti auto destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, purché nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è ubicata l'abitazione principale. Le medesime agevolazioni possono essere usufruite da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, abbiano acquisito la residenza in un istituto di ricovero, purché l'abitazione e le relative pertinenze non risultino locate;

- **ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE DAL PROPRIETARIO IN COMODATO GRATUITO AL CONIUGE RESIDENTE, ANCHE SE LEGALMENTE SEPARATO,** (Risoluzione 1/DF del 04/03/2009).

○ **7 PER MILLE - ALLOGGI NON LOCATI**

L'alloggio non locato è l'abitazione sfitta. Si considerano alloggi le unità immobiliari censite o censibili presso l'Ufficio del Territorio aventi destinazione abitativa (classificazione da A/1 a A/11 con esclusione di A/10).

○ 6,5 PER MILLE - ALIQUOTA ORDINARIA

Si applica ai terreni agricoli, alle aree fabbricabili, agli alloggi costruiti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione d'immobili e a tutti i fabbricati diversi da quelli descritti precedentemente.

DETRAZIONE ANNUALE: € 104,00

Per l'abitazione principale e sue pertinenze, da riportare ai mesi per i quali si è protratto il diritto alla sua applicazione.

SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

ACCONTO: L'importo della prima rata deve essere versato entro il **16 giugno 2010** ed è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2009, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente. È facoltà del contribuente provvedere al versamento in un'**UNICA SOLUZIONE** da corrispondere entro il **16 giugno 2010**.

SALDO: L'importo della seconda rata deve essere versato entro il **16 dicembre 2010** e deve essere pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno.

Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri purché il versamento corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta. Si considerano altresì validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del defunto purché siano relativi all'imposta calcolata con le effettive condizioni e solo per l'anno del decesso. Il pagamento, a norma del comma 166 della L. 27/12/2006 n. 296, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Deve essere effettuato un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune.

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune di Arcore va effettuato al COMUNE DI ARCORE:

- con bollettino di C/C POSTALE N. 79587580 INTESTATO A: **COMUNE DI ARCORE SERVIZIO TESORERIA ICI - 20043 ARCORE**, presso qualsiasi ufficio postale;

- con modello F24: cod. 3901 (abitazione principale), 3902 (terreni agricoli), 3903 (aree edificabili), 3904 (altri fabbricati). Codice catastale del Comune di Arcore: **A376**.

DICHIARAZIONE ICI

1) deve essere presentata al Comune di Arcore nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2009 (modello UNICO 2010) solo se durante il 2009 si sono verificate condizioni che modificano la struttura, la destinazione d'uso oppure se si riferiscono a richieste di riduzioni di imposta o comunque ad atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche (es. passaggio da seconda casa ad abitazione principale, comodato gratuito, modifica di valore di aree edificabili, passaggio da terreno edificabile a fabbricato, dichiarazione valore di immobili cat. D sulla base di scritture contabili, ecc.);

2) non deve essere presentata in caso di trasferimento di proprietà (es. vendite, acquisti, donazioni, usufrutto e beni pervenuti per successione).

È POSSIBILE CALCOLARE L'IMPOSTA DOVUTA COLLEGANDOSI AL SITO DEL COMUNE

www.comune.arcore.mb.it

IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO MA NON EFFETTUA I CALCOLI DELL'IMPOSTA DOVUTA.

Orari apertura: Lunedì 8.30-12.30/15.30-17.00; Mercoledì 8.30-12.30; Sabato 8.45-11.45.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

CALCOLARE SANZIONE RIDOTTA PER RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO(SANZIONE PIENA 30%):

per ritardo entro 30 giorni riduzione di $1/12 = 2,50\%$;

per ritardo oltre 30 giorni e comunque non oltre un anno dall'omissione o dal termine di presentazione della denuncia riduzione di $1/10 = 3\%$.

MODALITA' DI CALCOLO:

Calcolare l'imposta dovuta ed applicare la sanzione;

Interessi: $\frac{\text{n}^\circ \text{giorni di ritardo} \times \text{imposta non versata} \times 1}{36.500}$ (Tasso Legale dal 01/01/2010)

COMPILAZIONE BOLLETTINO:

Nei campi relativi agli immobili indicare solo l'imposta dovuta.

Nel totale del bollettino indicare la somma complessiva di imposta, sanzione e interessi.

Barrare la casella "RAVVEDIMENTO".

Allegare una fotocopia del bollettino nel caso di presentazione della dichiarazione ICI.